

### **Criteri per l'ammissione dell'alunno alla classe successiva**

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Tale condizione comporta la consegna alla famiglia, unitamente alla consegna del documento di valutazione, dell'informativa relativa alla presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione da parte dell'alunno, con la richiesta di impegno a recuperare le lacune, durante il periodo estivo.

### **Criteri per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva:**

- mancata validità dell'anno scolastico per frequenza alle lezioni inferiore ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato, senza alcuna possibilità di applicazione dei casi di deroga.
- Impossibilità di accedere alla valutazione.
- Particolari situazioni di criticità, individuate da ciascun Consiglio di Classe/Team docente, di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l'impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti.
- Assenza di evoluzione positiva rispetto ai livelli di partenza e/o al PDP predisposto.

### **1. Criteri per l'ammissione dell'alunno all'Esame di Stato**

Gli alunni sono ammessi all'Esame di Stato anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline e/o nel voto di ammissione, purché in presenza dei seguenti requisiti:

- a. Aver frequentato le lezioni per almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
- b. Aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.
- c. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249.

### **2. Criteri per la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**

- a. Assenza anche solo di uno dei requisiti di cui al precedente punto 1.
- b. Presenza di uno o più dei seguenti criteri:
  - mancata validità dell'anno scolastico per frequenza alle lezioni inferiore ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato, senza alcuna possibilità di applicazione dei casi di deroga.
  - Impossibilità di accedere alla valutazione.
  - Particolari situazioni di criticità, individuate da ciascun Consiglio di Classe/Team docente, di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l'impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti.

- Assenza di evoluzione positiva rispetto ai livelli di partenza e/o al PDP predisposto.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei requisiti di cui al punto 1.

- L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è regolato dal Decreto Ministeriale n.741 del 3/10/2017 e dalla nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017.

### **Modalità da adottare per l'ammissione/non ammissione**

Le modalità da adottare per l'ammissione/non ammissione dell'alunno alla classe successiva/Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Ogni Consiglio di Classe/team docente avrà cura di:

- affrontare ogni situazione con regolarità e verbalizzare in modo scrupoloso;
- ricorrere alla flessibilità didattico-organizzativa riconosciuta all'autonomia scolastica, al fine di attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento;
- ricorrere alle attività previste dal PTOF, al fine di promuovere e di valorizzare comportamenti positivi e prevenire la dispersione scolastica;
- informare regolarmente e tempestivamente le famiglie;
- convocare le famiglie per condividere il percorso formativo e verbalizzare l'esito dell'incontro;
- utilizzare in modo puntuale e funzionale il registro elettronico, al fine di garantire equità e trasparenza.

### **Modalità di accertamento della validità dell'anno scolastico**

Per procedere alla valutazione degli alunni della scuola secondaria in sede di scrutinio finale, la frequenza alle lezioni deve essere pari o superiore ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato (n.990 ore annuali con tempo scuola di 30 ore settimanali; n. 742,5 ore di presenza alle lezioni in rapporto a n.990 ore di lezione.).

### **Deroghe al suddetto limite che non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati:**

- frequenza scolastica ostacolata da situazioni eccezionali, certe e documentate (ad esempio: gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, interventi di servizi sociali e tribunale dei minori . . .);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- le assenze superiori al limite non hanno impedito il conseguimento degli obiettivi formativi previsti.